



UNIVERSITÀ DI PISA

*Luca Busico*

# Cessazione del rapporto di lavoro - casistica

20 novembre 2015

# PREVIDENZA SOCIALE

---

*“le diverse forme di tutela dei lavoratori predisposte a fronte di situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro familiari possono venire a trovarsi in seguito al verificarsi di determinati eventi, connessi o meno con l'attività lavorativa, che si realizzano mediante l'erogazione di somme di denaro o di altre utilità”*

# ART. 2 COSTITUZIONE

---

La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

# ART. 3 COSTITUZIONE

---

## 1.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

# ART. 3 COSTITUZIONE

---

## 2.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

# ART. 38 COSTITUZIONE

---

## 1.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*

# ART. 38 COSTITUZIONE

---

## 2.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

*Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*

L'assistenza privata è libera.

# TRATTENIMENTO BIENNALE IN SERVIZIO

---

## 1.

L'art.16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 riconosceva ai dipendenti pubblici la possibilità di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.



# TRATTENIMENTO BIENNALE IN SERVIZIO

---

## 2.

Dapprima era obbligatorio per le P.A. accogliere le richieste, a seguito della legge 6 agosto 2008, n. 133 l'accoglimento era condizionato alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, abrogato ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 114.

# RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

---

## 1.

L'art.72, co. 11 della **legge 6 agosto 2008**, n. 133 nella precedente formulazione riconosceva alle amministrazioni pubbliche per gli anni 2009, 2010 e 2011 (a cui la legge 14 settembre 2011, n. 148 aveva aggiunto gli anni 2012, 2013 e 2014) la facoltà di **risoluzione del rapporto di lavoro**, nel rispetto del termine di **preavviso dei 6 mesi**, col personale che aveva maturato l'anzianità massima contributiva di **40 anni**.

# RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

---

## 2.

La nuova formulazione, a seguito della legge 11 agosto 2014, n. 114, consente alle amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art.24, co. 10 e 12 della legge 22 dicembre 2011, n. 224 (41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini), di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato art.24, co. 10.

**GRAZIE !**